

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori Boggio ed altri: «Provvedimenti a favore dei circhi equestri» (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2958)	609
PRESIDENTE	609, 611, 612
BALESTRACCI	611
QUARANTA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	611, 612
SCARAMUCCI GUAITINI	610, 612
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
«Nomina dei segretari comunali alla qualifica iniziale (Approvato dal Senato) (2945)	614
PRESIDENTE	614, 617, 618
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	617, 618
GUALANDI	617
ZOLLA, <i>Relatore</i>	614, 617
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	613

La seduta comincia alle 10,10.

ERNESTA BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione della proposta di legge Senatori Boggio ed altri: Provvedimenti a favore dei circhi equestri (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Boggio, Bartolomei, De Giuseppe, Mancino e Mezzapesa: «Provvedimenti a favore dei circhi equestri», già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 5 novembre 1981.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Vitale Artese, che mi ha comunicato

di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il provvedimento in esame giunge alla nostra Commissione in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 5 novembre 1981.

Alla nostra Commissione, in sede referente, sono stati assegnati altri provvedimenti — cito quello a firma dell'onorevole Scaramucci ed altri, atto C. 2811 e l'altro a firma dell'onorevole Ferrari Martè ed altri, atto C. 2667 — riguardanti un nuovo ordinamento dei circhi e degli spettacoli viaggianti la cui attività è regolata dalla legge organica del 18 marzo 1968, n. 337.

Il provvedimento in esame ha ad oggetto uno stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 1981, di lire 1.000 milioni quale fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono corrispondere ai canoni della tradizione circense. L'assegnazione di detto contributo avviene annualmente con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 3 della citata legge n. 337. Alla medesima Commissione spetta il giudizio di merito sui criteri da seguire per l'assegnazione di quel contributo: criteri indicativi che lasciano, però, ampi spazi di discrezionalità.

La proposta di legge in esame denuncia, nella sua relazione, la vetustà della citata legge n. 337 del 18 marzo 1968 e ciò rende viepiù urgente l'organica revisione del provvedimento che disciplina il settore. Al momento, tuttavia, è necessario rendere esecutiva questa proposta di legge che per gli anni finanziari 1981 e 1982 comporta un onere di lire 1.000 milioni annui. Detti contributi sono giustificati da una forma di spettacolo che ha, indubbiamente, una sua dimensione ed un suo rilievo. Infatti, attualmente sono in attività in Italia 116 circhi che, in base alla capienza e classificazione amministrativa, si dividono in sette circhi di prima categoria, 14 di seconda e 95 di terza ca-

tegoria. I lavoratori impiegati nel settore sono valutati intorno alle 5.000 unità. Non credo sia necessario soffermarsi oltre per sottolineare la tradizione dell'attività circense e l'importanza della sua forma di spettacolo. Siamo di fronte ad un provvedimento limitato, avente ad oggetto un contributo per il quale la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole, e ne raccomando quindi una sollecita approvazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Il gruppo comunista intende astenersi su questo provvedimento, e cercherò di motivare brevemente le ragioni.

Va precisato, innanzitutto, che la nostra astensione non deve essere intesa quale insensibilità o atteggiamento ostativo nei confronti della problematica delle attività circensi. Non a caso, infatti, siamo stati fra i primi a sottolineare l'esigenza di affrontare le questioni dello spettacolo viaggiante con una azione nuova, che tenesse conto dei mutamenti che, quale indice di una sana cultura popolare, si sono in questi ultimi anni verificati nel settore. Di qui l'esigenza di rivedere la legge che lo regola, una legge che appare senz'altro obsoleta rispetto alle nuove necessità.

Non a caso siamo stati tra i primi a presentare una proposta complessiva di riordino, non solo per il settore delle attività circensi, ma anche per quello delle attività viaggianti.

Sappiamo anche che sussiste la necessità di aumentare il finanziamento per questi settori, ed in particolare oggi esaminiamo la realtà dei circhi equestri. Quindi noi non siamo insensibili al problema: la nostra astensione è dettata piuttosto dal fatto che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento che affronta la questione in materia parziale e prevalentemente in una logica di contributi economici erogati secondo meccanismi ad ampio margine di discrezionalità, quali sono regolati dalla ricordata legge n. 337 del

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

18 marzo 1968. Ancora una volta ci si è sottratti all'impegno che già in tante occasioni, dalla discussione della legge finanziaria a quella del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Governo si era assunto, di ragionare cioè nell'ottica di una legge di riforma organica e complessiva, a tal fine predisponendo un disegno di legge organico per questo settore. Ciò non è avvenuto, e ancora una volta — lo ripeto — si procede nella logica delle leggi di carattere prevalentemente finanziario; cosa che non può certo soddisfarci.

Noi avremmo preferito l'ottemperamento da parte del Governo all'impegno assunto presentando un disegno di legge o quanto meno che si fosse già avviata in questa Commissione la discussione delle proposte di legge relative all'intero settore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che sono state da tempo presentate sia dal nostro gruppo sia dal gruppo socialista — come il presidente ha ricordato — e che ancora attendono di essere poste all'ordine del giorno. È chiaro che ciò crea in noi forti perplessità; d'altro canto, proprio perché non siamo certo sordi alle esigenze del settore e condividiamo l'idea che esso debba essere aiutato con un maggiore impegno finanziario, per non intralciare l'iter di questo provvedimento, che già ha avuto l'approvazione del Senato, riteniamo sia giusto assumere una posizione di astensione, con la quale vogliamo comunque sottolineare la nostra insoddisfazione per l'inadempienza del Governo.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che per il momento viene trascurato tutto il settore degli spettacoli viaggianti, che è un comparto che ha elementi precisi di distinzione rispetto alle attività circensi ma anche elementi in comune: basti pensare che anche nel settore degli spettacoli viaggianti si registra una specifica tradizione di cultura popolare, oltre a rilevarsi problemi di ordine tecnico ed organizzativo comuni a quelli dei circhi. Credo quindi che anche questo specifico settore, che impegna un altissimo numero di lavoratori, non debba essere trascurato, e che anche per esso vadano studiati provvedimenti ed elementi di riforma.

In conclusione, rinnovando al Governo l'invito a tener fede all'impegno di presentare un disegno di legge riorganizzatore della citata legge n. 337 del 1968, ed auspicando che le proposte di legge giacenti presso la Camera relative alla riforma dei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti possano quanto prima essere messe in discussione, preannuncio che il gruppo comunista presenterà in tal senso un ordine del giorno al quale si augura che tutti i colleghi diano il loro assenso.

NELLO BALESTRACCI. Non spenderò tutte le parole che ha usato la collega Alba Scaramucci Guaitini, ma prendo atto che il Governo di fronte ad un comparto culturale-artistico — chiamiamolo così — che fa capo essenzialmente a tradizioni popolari, si fa carico di un finanziamento che certamente è modesto ma che rimane comunque un segno della attenzione rivolta a tale settore. D'altra parte sono anche convinto che rispetto a tutta la problematica che sottosta a questo tipo di organizzazione culturale — la quale ha una sua rilevanza soprattutto nel mantenimento di una tradizione — ci si debba muovere per un progetto di riordino e di razionalizzazione che abbia il suo supporto soprattutto in un elemento economico di sostegno e di garanzia rispetto alle novità che si determinano nel settore, ma che deve essere lasciato nella interpretazione e negli orientamenti agli stessi operatori; voglio dire che, in fondo, l'intervento dello Stato non può che essere di creazione di supporti, lasciando poi libera l'espressione e l'organizzazione stessa degli spettacoli popolari; perciò, dichiaro che non accetterei mai un intervento dello Stato che preordinasse gli orientamenti e in un certo senso indirizzasse, secondo una ipotesi culturale, anche questo settore. Non solo nel contesto cui io faccio riferimento ma in tutta la cultura post-risorgimentale, laica e socialista, ci sono state memorabili figure di storici e di legislatori, molto attenti nel regolare l'orientamento dello Stato nel settore di cui ci stiamo occupando.

Prendo dunque atto del supporto finanziario idoneo a tradursi poi in un supporto tecnico-logistico in favore dei circhi equestri, che rappresentano tanta parte della nostra tradizione popolare sempre rivivendola e al contempo sforzandosi di rinnovarla.

Conosco meno lo spettacolo viaggiante. Il Governo si deve comunque fare carico del riordino complessivo di questi due settori, lasciando alla determinazione degli operatori l'interpretazione di eventuali novità, dal momento che il gusto del pubblico si evolve, prospettando al contempo nuove richieste. Mi pare che la legge del 1968 non sia molto lontana nel tempo, anche se i decenni dopo il 1945 sembrano dilatarsi a cagione di mutamenti profondi della società. Tenendo conto dell'apporto offerto da molte proposte legislative giacenti in Parlamento, ritengo si possa attuare un intervento dello Stato nella direzione di cui ho parlato. Con queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ENRICO QUARANTA, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Con questo provvedimento il circo ottiene per la prima volta, alla stregua delle altre forme di spettacolo, un riconoscimento concreto, anche se di portata circoscritta, che comporterà effetti positivi per un'arte così autenticamente legata ai valori popolari e genuini di una tradizione. Lo spettacolo circense, così vicino al mondo giovanile per la carica di umanità e di suggestione che lo contraddistingue, riceverà un sostegno pubblico, anche se limitato, destinato ad alleviarne gli oneri di gestione. Tali costi di gestione hanno assunto negli ultimi anni un livello difficilmente tollerabile per un settore che ha dovuto sino ad oggi contare quasi esclusivamente sull'autofinanziamento.

Il provvedimento in esame mette annualmente a disposizione dei circhi equestri, a partire dal 1981, la somma di un

miliardo, da destinarsi al sostegno delle attività, secondo criteri di ripartizione che tengono conto del numero e della qualità delle rappresentazioni, del personale impiegato, del numero degli spettatori e delle piazze visitate. Inoltre, una quota del dieci per cento è stata significativamente riservata a borse in favore di giovani artisti che si avviano ad esercitare l'attività circense, nonché per la ristrutturazione di aree attrezzate per tale attività.

Pur riconoscendo che si tratta di un provvedimento-tampone, in attesa del riordinamento complessivo della materia, il Governo confida nell'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali *tournees* all'estero.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad

iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini, Balestracci, Gualandi e Sanguineti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione (Interni),

sottolineata la rilevanza culturale ed artistica delle attività circensi, nonché il significato dello stesso settore dello spettacolo viaggiante;

ribadita la necessità di riconsiderare complessivamente la legge 18 marzo 1968, n. 337, alla luce dei cambiamenti, delle novità e delle nuove necessità che si sono prodotte, con l'evolversi del tempo, nei settori del circo e dello spettacolo viaggiante;

considerato che sono giacenti presso questa Camera proposte di legge per un nuovo riordino delle materie in questione;

ricordato che il Governo in varie occasioni ha condiviso la necessità di nuovi ed organici provvedimenti nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante

impegna il Governo

a presentare entro ristretti limiti di tempo un disegno di legge finalizzato ad un

nuovo ed organico ordinamento delle suddette materie, in modo da giungere a una rapida discussione legislativa della materia. (0/2958/1/II)

ENRICO QUARANTA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accetta.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Non insistiamo per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Boggio ed altri: « Provvedimenti a favore dei circhi equestri » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2958).

Presenti	25
Votanti	15
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cappelli, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Lo Bello, Mammi, Sanese, Scaiola, Vietti, Zaniboni, Zolla.

Hanno dichiarato di astenersi:

Carmeno, Caruso, Conti, Faenzi, Galante Garrone, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Scaramucci Guaitini.

Discussione del disegno di legge: Nomina dei segretari comunali alla qualifica iniziale (Approvato dal Senato) (2945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina dei segretari comunali alla qualifica iniziale » già approvato dal Senato nella seduta del 5 novembre 1981.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: occorre chiarire i collegamenti esistenti tra il contenimento dei posti vacanti al 30 giugno 1981 e quelli già messi a concorso, tenuto conto della norma prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto presidenziale 23 giugno 1972, n. 749, che consente di attribuire i posti che si rendono vacanti fino al 30 giugno dell'anno in cui il concorso è stato indetto; si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di predisporre procedure più celeri per l'espletamento dei concorsi, in considerazione della necessità di assicurare la rapida copertura dei posti vacanti e di non consentire il riprodursi nel settore del fenomeno del precariato, che torna a danno delle amministrazioni interessate.

L'onorevole Michele Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. Per il provvedimento in esame, che ci giunge approvato dal Senato, e che consta di un solo articolo, potrei dire, con una frase consueta, che si illustra da sé e che basterebbe leggere quell'articolo per comprenderne il significato e il contenuto. Ma non ritengo di dover venire meno al mio dovere, e ne illustrerò brevemente la portata.

Il disegno di legge riguarda la nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale. Normalmente, alla carriera si accede, secondo le norme previste dal decreto presidenziale del 23 giugno 1972, n. 749, mediante concorsi per titoli ed esami banditi ogni anno per i posti vacanti al 31 dicembre e per quelli che eventualmente si rendono vacanti entro il

30 giugno successivo. Da diversi anni, questo meccanismo dell'accesso alla carriera dei segretari comunali e della prosecuzione della carriera dei medesimi si è inceppato per diverse ragioni, ragioni che il rappresentante del Governo, se lo riterrà opportuno, potrà chiarire.

Causa le disfunzioni verificatesi, sono stati conferiti incarichi per la regolarizzazione dei quali si è conferito un terzo dei posti vacanti della qualifica iniziale nel primo triennio mediante concorso per titoli a coloro che avessero due anni di anzianità all'entrata in vigore del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972. Fu questo il primo tentativo di porre riparo ad una situazione già difficile. Ma, per effetto di quel provvedimento di legge, nel biennio 1973-1974 entrarono in ruolo 80 segretari comunali. Nel frattempo, sia a causa delle numerose posizioni di comando di segretari presso le regioni con conseguente impossibilità di mettere a concorso i relativi posti, sia per effetto del crescente ritmo con cui gli ex combattenti ed assimilati si avvalevano delle note disposizioni sull'esodo, le fila dei fuori ruolo si erano venute ingrossando, fino a sfiorare il migliaio di elementi, nella stragrande maggioranza sprovvisti di ininterrotta anzianità biennale. Con la legge n. 587, dell'11 novembre 1957, si cercò di porre riparo a questa situazione prevedendo un concorso per titoli e colloquio per gli incaricati che disponessero di almeno sei mesi di anzianità. Il concorso è stato bandito a febbraio del 1976, e a conclusione di esso sono stati assunti in ruolo, nel luglio del 1977, 793 incaricati. Da allora, però, si è costituito un altro folto gruppo di fuori ruolo che, se i dati in mio possesso non sono errati, ha raggiunto le 600 unità circa. Ciò si è verificato per le rinunzie registrate nei concorsi espletati nel 1977 e nel 1978. Va osservato, per altro, che molti, tra quei 600, sono stati assunti ed hanno ricevuto l'incarico per essere stati scelti nelle liste previste dalle norme di legge che attengono al problema della disoccupazione giovanile.

Per questo, con il provvedimento in discussione si intende ripetere con alcune varianti le esperienze fatte con la legge 11 novembre 1975, n. 587 anche perché in molte amministrazioni dello Stato gli assunti temporaneamente tratti dalle liste della legge 1° giugno 1977, n. 285 sono stati già sistemati con alcuni provvedimenti.

L'articolo unico ora in discussione prevede un bando di concorso per titoli ed esami, in analogia alla citata legge n. 587 del 1975, riservato agli incaricati in servizio al 30 giugno 1981. Mi permetto di osservare che tale scadenza, per evitare come al solito delle delusioni, sarebbe bene che venisse spostata alla data di entrata in vigore della legge, come si è fatto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (decorrenza la cui validità è stata appunto modificata in questo senso). Questo concorso è riservato agli incaricati che abbiano un anno di anzianità complessivo negli ultimi tre anni — cioè che abbiano fornito una prestazione anche discontinua ma comunque non inferiore, complessivamente, ad un anno — e che siano in possesso del diploma di laurea o equipollente secondo il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 749. Inoltre, questo articolo unico prevede che il colloquio avvenga secondo le modalità già previste nel citato decreto n. 749 ed infine che l'utilizzazione della graduatoria avvenga ad esaurimento per l'assegnazione dei posti vacanti sino al 30 giugno 1981 (data che a mio parere dovrebbe diventare quella della entrata in vigore della legge e in tal senso presento immediatamente, insieme al collega Lorenzo Cappelli, formale emendamento) e per la metà di quelli che si renderanno vacanti successivamente. È chiaro che da questo contingente di posti devono essere detratti quelli per i quali sono già in atto i concorsi, e quindi a tale proposito credo di poter dire che la prima delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali era già stata presa qui in considerazione.

L'entrata in ruolo dei segretari comunali secondo questa graduatoria è prevista

purché i soggetti abbiano i requisiti previsti dal citato decreto n. 749 del 1972; in particolare, occorre il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, e questo evidentemente si spiega con il fatto che specifiche deroghe compiute in passato oggi non hanno più alcuna ragione d'essere, mentre ci troviamo in presenza di una situazione di disoccupazione che richiede il rispetto di precise norme di comportamento da parte della pubblica amministrazione.

Indiscutibilmente sussiste la necessità, segnalataci dalla Commissione affari costituzionali, di elaborare un nuovo stato giuridico per i segretari comunali e provinciali; ma va ricordato che presso la I Commissione permanente del Senato è già in discussione un disegno di legge che prevede, appunto, il rilascio al Governo di una delega in questo senso. Quindi, anche questa seconda obiezione viene a cadere.

Desidero, poi, aggiungere una considerazione per quanto riguarda i segretari generali di seconda classe. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972 prevede che si acceda a tale qualifica attraverso un concorso per titoli ed esami con prove scritte ed orali prevalentemente di carattere teorico. Questo sistema d'accesso non ha mai incontrato il gradimento della categoria, che più volte si è espressa contro questa procedura; ed in effetti questo scarso gradimento si è manifestato ad esempio in occasione del concorso bandito il 30 settembre 1980, e che non ha potuto avere inizio nello scorso mese di aprile in quanto i candidati hanno disertato le prove scritte con il pieno appoggio di tutte le organizzazioni sindacali. Mi consta che il ministero abbia fissato un nuovo diario di prove scritte per il 16, 17 e 18 dicembre scorsi, ma che anche in questa circostanza su 500 candidati ammessi se ne siano presentati a sostenere le prove soltanto 20, cioè un numero assolutamente esiguo: ciò che dimostra come evidentemente questo malessere si tramuti in un autentico rifiuto da parte degli interessati a percorrere questa strada per arrivare alla qualifica di segretario generale di seconda classe.

Mi consta altresì che la proposta della categoria sia quella di sostituire l'attuale sistema con il conferimento della qualifica per anzianità congiunta al merito, al termine di un apposito corso di qualificazione professionale. A parte ciò, a me sembra che un nuovo sistema di avanzamento di carriera dovrà essere individuato in occasione della predisposizione del decreto delegato cui prima mi sono riferito e che risulta previsto per regolamentare il nuovo stato giuridico dei segretari comunali. Comunque, nelle more, qualche cosa ritengo vada fatta, non dico al fine di rimuovere completamente l'ostacolo ma quanto meno a quello di favorire la partecipazione ai concorsi, perché altrimenti ci troveremo nuovamente di fronte alla stessa situazione del dicembre scorso.

Proprio per questa ragione, in attesa dell'entrata in vigore di una normativa organica, ritengo opportuno presentare un emendamento aggiuntivo, cioè un articolo 2 che preveda che l'accesso alla qualifica di segretario generale di seconda classe avvenga con un carattere pur sempre selettivo — e sotto questo profilo non accoglierei la richiesta della categoria, di accedere alla qualifica soltanto per anzianità congiunta al merito — ma con una selezione imperniata su un concorso per titoli e colloquio, così come si fa all'inizio per l'immissione in carriera dei nuovi segretari della classe quarta. In questo modo potremmo andare incontro alle esigenze sia degli interessati sia dell'amministrazione, che deve coprire i posti vacanti. In questo senso presento il seguente ulteriore articolo:

ART. 2.

Fino a che non intervenga il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di segretario generale di seconda classe sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno a seguito di concorsi per titoli e colloqui da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe seconda rimaste vacanti dopo l'esple-

tamento del concorso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi sono ammessi i segretari capo i quali alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

La Commissione giudicatrice dei concorsi è quella prevista dal terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale e amministrativo;
- 2) legislazione amministrativa concernente gli enti locali;
- 3) finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali;
- 4) scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione;
- 5) diritto penale libro I; libro II, titoli II e VII.

I candidati che conseguono una votazione di almeno 7 decimi sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, tenuto conto del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I vincitori sono quindi ammessi ad un corso di aggiornamento professionale, della durata di 3 mesi, organizzato dal Ministero dell'interno a Roma con i fondi dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al termine del corso i candidati sostengono una prova di carattere teorico-pratico, conseguendo una attestazione di profitto e quindi sono destinati alle sedi messe a concorso nell'ordine di graduatoria sulla base delle preferenze espresse.

La mancata assunzione in servizio nella sede assegnata entro il termine prefissato, comporta rinuncia alla promozione.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

Non si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la disciplina del procedimento e delle prove di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 12 della legge n. 604 del 1962, nonché l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il relatore per l'ampia e puntuale relazione, che condivido pienamente. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo della scadenza del 30 giugno 1981 con le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge». Infatti, tale scadenza aveva un suo significato se collegata alla tempestiva approvazione della legge di delega riguardante lo *status* giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali, attualmente all'esame della I Commissione del Senato.

Il Governo non può non esprimere parere favorevole anche sull'articolo aggiuntivo, non solo per la serie di puntuali considerazioni svolte dal relatore, ma anche per la nota preoccupazione derivante dalla non partecipazione al primo concorso e dalla parzialissima partecipazione al secondo concorso. Si deve poi aggiungere che le prove di esame, così come attualmente sono configurate, sembrano essere decisamente arcaiche e superate in quanto prevalentemente teoriche. I compiti attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente esigono da parte dei segretari comunali non solo una preparazione teorica ma anche, e soprattutto, una preparazione di carattere pratico, e la capacità di affrontare i problemi in modo da costituire un valido supporto tecnico dell'amministrazione. L'articolo aggiuntivo proposto dal relatore tende appunto a rendere più snelle le prove di esame, a richiamare partecipanti al concorso, a far emergere i più capaci e soprattutto a privilegiare la preparazione e l'esperienza. Non mi sembra che si pongano problemi di spesa, perché i fondi previsti sono già stanziati in bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENRICO GUALANDI. Il provvedimento in discussione si propone in sostanza di risolvere il problema del precariato e di soddisfare l'esigenza di una migliore efficienza delle realtà comunali, spesso oggi sprovviste dell'apporto prezioso costituito dall'opera del segretario comunale. Trova quindi piena conferma da parte nostra il voto favorevole che il gruppo comunista ha già espresso al Senato. Il relatore ha opportunamente proposto un emendamento che riserva la partecipazione al concorso a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano i titoli per parteciparvi. Inoltre con l'articolo aggiuntivo si tende a soddisfare le attese della categoria, certo non soddisfatte dei meccanismi che attualmente presidono allo espletamento di questi concorsi. Sono d'accordo, comunque, nel riconoscere l'esigenza di privilegiare l'anzianità congiunta al merito: principio che deve trovare la sua collocazione all'interno dell'articolo aggiuntivo — del quale non ho sotto gli occhi il testo — perché altrimenti incorreremmo in un errore di fondo nel momento stesso in cui proponiamo nuove soluzioni.

Pertanto sussiste il mio consenso in linea di principio salvo meglio vedere i contenuti: cosa che del resto potremo fare in seguito.

Desto qualche preoccupazione il seguente problema: non vorrei che l'articolo 2 diventasse una sorta di giustificazione nei confronti della questione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, i quali da molto tempo aspettano una soluzione di carattere legislativo (che il ritardo sia dovuto a problemi oggettivi non giustifica il fatto che le cose vadano ormai troppo per le lunghe).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE ZOLLA, *Relatore*. Una breve osservazione in merito ai timori espressi dall'onorevole Gualandi. Ritengo che la

strada che l'articolo aggiuntivo si prefigge sia una mediana che viene incontro da una parte alle esigenze della categoria e dall'altra a quelle dell'amministrazione, in tal modo impedendo che possano permanere equivoci. Dico questo perché l'attuale meccanismo, attraverso il quale i segretari comunali arrivano ad essere segretari di seconda classe, è stato definito arcaico dallo stesso Governo; ma non per questo, per il fatto di riconoscerlo obsoleto, si può passare da esso ad una visione totalmente diversa in cui l'unico criterio sia quello dell'anzianità: criterio che porterebbe il personale ad adagiarsi, perché privo di ogni stimolo; mentre sappiamo benissimo che si tratta di una carriera che oltre ad una notevole esperienza richiede un costante aggiornamento.

Optare, quindi, per l'anzianità congiunta al merito, come presupposto per l'acquisizione della qualifica superiore, ritengo sia una scelta rispondente agli interessi generali dell'amministrazione e della categoria. Da qui il concorso per titoli, considerando come titoli sia l'anzianità sia il merito; ciò che ci porterà ad avere dei segretari comunali veramente aggiornati e preparati.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso non accogliere con dovuta attenzione l'osservazione del collega Gualandi.

È stato prima ricordato, e lo ripeto, che presso la I Commissione del Senato si sta svolgendo un serrato dibattito, certamente interessante al fine di arrivare a definire la nuova legge regolatrice dello stato giuridico e sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali; il dibattito è particolarmente serrato, perché sullo sfondo del provvedimento ci sono delle iniziative per il riordino dei poteri locali, essendo importante il collegamento tra la suddetta legge e l'altra suaccennata riforma, di grandissimo respiro probabilmente la più importante sotto il profilo istituzionale, dal 1865 ad oggi.

All'onorevole Gualandi, quindi, il quale dice di fare attenzione a che il provvedimento in esame non addormenti la si-

tuazione, faccio notare che il Governo ha proceduto in maniera decisa in questa direzione e senza cercare alibi, e che il provvedimento in discussione ha tutte le caratteristiche della precarietà.

Dopo aver letto l'emendamento Zolla, consento con il relatore che attraverso lo emendamento stesso si è andati alla ricerca di una linea mediana in quanto, se è giusto che si premi l'anzianità, il merito non può essere dimenticato se non si vuole rischiare un appiattimento delle prestazioni della categoria.

Il Governo ritiene pertanto che questa sia la strada giusta e concorda, in linea di massima, con il relatore, nel contempo impegnandosi a sollecitare, presso l'altro ramo del Parlamento, il varo della nuova normativa di *status*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno bandirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 30 giugno 1981, si troveranno in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno negli ultimi tre anni.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonché la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili, e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Gli onorevoli Zolla e Cappelli, recependo la prima delle osservazioni formulate nel parere della I Commissione, hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma le parole « alla data del 30 giugno 1981 » sono sostituite dalle parole « alla data di pubblicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo così modificato.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Michele Zolla, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che porrò in votazione in linea di principio onde trasmetterlo per il prescritto parere alla I Commissione:

ART. 2.

Fino a che non intervenga il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di segretario generale di seconda classe sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno a seguito di concorsi per titoli e colloqui da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe seconda rimaste vacanti dopo lo espletamento del concorso di cui all'articolo 9

del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi sono ammessi i segretari capo i quali alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

La Commissione giudicatrice dei concorsi è quella prevista dal terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale e amministrativo;
- 2) legislazione amministrativa concernente gli enti locali;
- 3) finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali;
- 4) scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione;
- 5) diritto penale libro I; libro II, titoli II e VII.

I candidati che conseguono una votazione di almeno 7 decimi sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, tenuto conto del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I vincitori sono quindi ammessi ad un corso di aggiornamento professionale, della durata di 3 mesi, organizzato dal Ministero dell'interno a Roma con i fondi dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al termine del corso i candidati sostengono una prova di carattere teorico-pratico, conseguendo una attestazione di profitto e quindi sono destinati alle sedi messe a concorso nell'ordine di graduatoria sulla base delle preferenze espresse.

La mancata assunzione in servizio nella sede assegnata entro il termine prefissato, comporta rinuncia alla promozione.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1982

Non si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la disciplina del procedimento e delle prove di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 12 della legge n. 604 del 1962, nonché l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO